



Ordine dei Farmacisti della
Provincia di LECCE



Ordine dei Medici Chirurghi -
Odontoiatri della Provincia di LECCE

Prot. : 156h

Agli Iscritti All'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce
Agli Iscritti all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce

epc: Al Dipartimento Salute – Regione Puglia
All'ASL Lecce
LORO SEDI

Gentili Colleghe , Cari Colleghi,

in questo momento particolarmente gravoso per tutti noi , per questa gravissima emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, **un sentito ringraziamento** va a tutti voi che quotidianamente, affrontando mille difficoltà, state rispondendo alle necessità di tutti i cittadini.

In riferimento all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 1627 del 20 marzo (all.1) e alle disposizioni impartite dal Dipartimento Salute della Regione Puglia con nota n° 1627 del 20 marzo us (all.2), con cui, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, vengono stabilite misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il più ampio utilizzo della **ricetta dematerializzata**, anche attraverso modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima, gli scriventi Ordini, in una interpretazione condivisa delle richiamate disposizioni e nel rinnovato rapporto di proficua e storica collaborazione, limitatamente ai **profil di stretta competenza ordinistica** riferiti alle modalità del corretto flusso delle prescrizioni mediche tra **Medico, Paziente e Farmacia**, richiamano l'attenzione dei Colleghi in indirizzo su quanto disposto in merito alle **modalità di comunicazione** di cui ai punti 1) e 4) della predetta nota regionale, in cui si stabilisce che tali modalità da parte del Medico, **".....sono ammesse SOLO se indirizzate all'assistito o al tutore o a chi esercita la responsabilità genitoriale (per i minori)"**.

Pertanto si comunica , al fine di **chiarire compiti e doveri spettanti ai signori Medici e Farmacisti** e che possano essere oggetto di comportamenti difformi da quanto disposto dalla Regione Puglia e che **possano essere oggetto di valutazione in sede disciplinare**, per evidente contrasto con i rispettivi Codici Deontologici .

Questi Ordini invitano i propri iscritti al **rispetto delle predette disposizioni** regionali e ad astenersi dal definire accordi finalizzati alla trasmissione delle ricette direttamente dal Medico prescrittore alla Farmacia (salvo casi del tutto eccezionali, documentati - anche con dichiarazione liberatoria dell'assistito – e **specificatamente autorizzati**) raccomandando il rispetto dei vigenti precetti stabiliti dal Codice Deontologico delle Professioni rappresentate.

I sottoscrittori Enti Ordinistici auspicano infine che possa trovare applicazione concreta, estensiva e sollecita il **FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO**, risolvendo anche le criticità rappresentate dalla salvaguardia e tutela della privacy.

Tanto si rappresenta, altresì, per consolidare il proficuo rapporto di collaborazione interprofessionale tra Medici e Farmacisti, di cui si giova anche la qualità e l'assistenza sanitaria che da sempre ci sforziamo di garantire alla Comunità nel quotidiano impegno professionale.

Soprattutto in questa gravissima emergenza sanitaria e tenuto conto dell'unanime gratitudine che ci viene rivolta da Istituzioni e Cittadini, rinnoviamo la consapevolezza che lo sforzo congiunto e sinergico dei Medici e dei Farmacisti rappresenta un presupposto fondamentale per superare con maggiore efficacia e tempestività la sfida senza precedenti che l'intero Paese e noi tutti stiamo affrontando contro un nemico feroce e invisibile.

Grazie infinite del Vostro impegno e Vi giunga un caro ed affettuoso saluto.

Lecce, 30 Marzo 2020

Il Presidente

Dr. Domenico Di Tolla

(La firma è omessa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.lgs 12/02/1993, n. 39)

Il Presidente

Dr. Donato De Giorgi

(La firma è omessa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.lgs 12/02/1993, n. 39)

ALL. N. 1

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

Roma,

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
Dott. Stefano Bonaccini

Prot. N.º

Risposta al Foglio del p.c.
N.º

Alla Segreteria Commissione speciale di
Protezione civile
segreteria@commissioneprotezionecivile.it

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Si trasmette per opportuna informazione e per i seguiti di competenza delle Regioni e Province autonome, l'ordinanza indicata in oggetto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli

Antochele Nicotra
IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Antochele Nicotra

File



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 000651

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



MODULINO
P.C.M. - 198

Mio. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la nota GAB n. 3504 del 17 marzo 2020 del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Sistema Tessera Sanitaria);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali o Provinciali (SAR);

VISTO l'articolo 13 del del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, in particolare:

- al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio Sanitario Nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
- al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che



MINISTERO
P.C.M. - 193



Mco. 291

Presidente del Consiglio dei Ministri

regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);


VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato articolo 1, comma 382, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE (INI);

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di adottare misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima;

CONSIDERATA la necessità di garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il lavoro agile per ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con





Presidenza del Consiglio dei Ministri

quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze,


DISPONE

Articolo 1

(Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica)

1. Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:
 - a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
 - b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
 - c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.






Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il Numero di Ricetta Elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all'assistito il Numero di Ricetta Elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso Numero di Ricetta Elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il medico prescrittore comunica il Numero di Ricetta Elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall'assistito.
5. Laddove l'assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, la Ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).
6. Per l'erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il Numero di Ricetta Elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata.
7. Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come "erogata". Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

(Disposizioni per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)


1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove possibile, le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo *ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità* previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica)

1. Al fine di poter garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a supporto delle iniziative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono tenute a:
 - a) garantire, sul territorio nazionale, la più ampia disponibilità di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la





Presidenza del Consiglio dei Ministri

fruibilità delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative;

- b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti già stipulati, le richieste di connettività ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto;
- c) adottare le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall'articolo 73 del suddetto decreto legislativo n. 259 del 2003;
- d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorità agli interventi nelle zone ove non sia già disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 MAR 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

AOO_081/PROT/20/03/2020/0001627

PROTOCOLLO USCITA

*Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005, se non
diversamente indicato.*

Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere Universitarie
- degli IRCCS pubblici

e per il loro tramite

*ai responsabili flussi Sistema TS
ai responsabili della ricetta dematerializzata
ai responsabili delle aree farmaceutiche
territoriali*

**Sezione Strategia e Governo dell'Offerta –
Segreteria tecnica CPR**

**Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale**

InnovaPuglia S.p.A. – SIST Puglia

Exprivia S.p.A.

Federfarma Puglia

Assofarm Puglia

Ordini professionali dei farmacisti

Organizzazioni sindacali di MMG e PLS

e, p.c.

Presidente della Giunta regionale

Oggetto: Comunicazione urgente. Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 in materia di ricetta elettronica dematerializzata. Prime disposizioni applicative regionali in materia di ricetta farmaceutica.

Con Ordinanza n. 651 del 19 marzo 2019 (allegato 1), recante "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da genti virali trasmissibili" (disponibile sul portale della Protezione Civile ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale¹), il Capo della protezione civile dispone in materia di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata ai sensi del decreto ministeriale 2/11/2011.

¹ <http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1233031>





In particolare l'art. 1 dell'ordinanza in parola prevede che, in luogo della consegna fisica della stampa del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, il medico prescrittore possa utilizzare i seguenti strumenti alternativi:

- 1) invio a mezzo email ordinaria o posta elettronica certificata del promemoria (ad esempio in formato pdf allegato) all'indirizzo comunicato dall'assistito;
- 2) invio di un SMS al numero di telefonia mobile comunicato dall'assistito del numero di ricetta elettronica (NRE) della ricetta dematerializzata;
- 3) invio del numero di ricetta elettronica (NRE) o di una immagine contenente il codice a barre del NRE mediante applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi ed immagini (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo *whatsapp*);
- 4) comunicazione telefonica del NRE al numero di telefono fornito dall'assistito;
- 5) nel caso in cui l'assistito abbia attivato il fascicolo sanitario elettronico (FSE), le ricette dematerializzate sono immediatamente disponibili nel fascicolo stesso.

Per la dispensazione dei farmaci l'assistito si reca in farmacia con il numero di ricetta elettronica o copia del promemoria (acquisiti con una delle suddette modalità) e la tessera sanitaria. Il farmacista richiama telematicamente, attraverso la coppia NRE e codice fiscale (CF), la ricetta farmaceutica e provvede alla dispensazione dei farmaci secondo le usali modalità, registrando l'erogazione totale o parziale della ricetta attraverso il proprio applicativo ed inviando telematicamente i dati al *SIST Puglia* (che funge da Sistema di Accoglienza Regionale -SAR -), il quale a sua volta invia i dati al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Si precisa, con riferimento al punto 5), che l'infrastruttura regionale di fascicolo sanitario elettronico, gestita mediante il sistema informativo sanitario territoriale *SIST Puglia*, è *configurata, conformemente alla normativa nazionale², per consentire ai farmacisti di accedere alle prescrizioni farmaceutiche dell'assistito che abbia fornito il consenso all'alimentazione, al pregresso ed alla consultazione. Pertanto gli assistiti che hanno il fascicolo sanitario elettronico attivo possono recarsi direttamente in farmacia con la sola tessera sanitaria per il ritiro dei farmaci prescritti. La scelta della farmacia dove recarsi è assolutamente libera in quanto tutte le farmacie possono accedere nella stessa modalità, senza che possa configurarsi in alcun modo una relazione diretta tra medico prescrittore e farmacia.*

Al fine di utilizzare la modalità di cui al punto 5), più agevole per medico, farmacista ed assistito, si invitano i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta a voler acquisire il consenso all'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico mediante le funzionalità già presenti nei propri sistemi di cartella clinica. Si rammenta che il consenso al fascicolo può essere espresso oralmente e registrato in modalità informatica. A breve anche gli stessi farmacisti di comunità potranno acquisire il consenso all'attivazione ed alla consultazione del fascicolo nell'ambito del progetto della farmacia dei servizi, già approvato.

² DPCM 178/2015





Con riferimento alle modalità da 1 a 4 si rammenta che tali comunicazioni sono ammesse solo se indirizzate all'assistito o al tutore o a chi esercita la responsabilità genitoriale (per i minori).

Si evidenzia che il sistema informativo regionale SIST Puglia è già stato configurato ed adattato per la gestione delle nuove modalità di gestione della ricetta dematerializzata farmaceutica e sono state pubblicate le specifiche di integrazione aggiornate (www.sist.puglia.it). Tuttavia, l'adeguamento da parte dei vari gestionali di farmacia oltre che la modifica degli ordinari processi di lavoro sia negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia nelle farmacie richiedono necessariamente qualche giorno. Alla luce di quanto sopra si stabilisce che l'avvio operativo delle disposizioni di cui all'art. 1 della ordinanza in parola si applichino in Puglia a regime a decorrere da **mercoledì 25 marzo 2020**, tempo strettamente necessario per gli adeguamenti informatici ed organizzativi propedeutici.

Ad ogni modo si invitano le farmacie ad assicurare da subito la dispensazione dei farmaci agli assistiti che forniscano il CF ed il NRE essendo tutti gli applicativi configurati già per la stampa del promemoria.

Il comma 7 dell'art. 1 stabilisce che all'atto della dispensazione la farmacia annulla le fustelle dei farmaci dispensati *"apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale"*.

Con riferimento alla indicazione regionale si ritiene, a tutela dei farmacisti nella successiva fase di rendicontazione per eventuali disguidi che dovessero verificarsi in fase di prima applicazione delle disposizioni della ordinanza, di stabilire che i farmacisti appongano le fustelle su apposito *"raccoltore delle fustelle"* composto da una serie di fogli A4 come da modello allegato 2, da stampare in farmacia e da consegnare unitamente alla DCR. In allegato 3 le istruzioni per la compilazione del raccogliore. Per il solo mese di marzo, essendo intervenuta l'ordinanza nel corso del mese, è ammessa la consegna sia dei fogli del raccogliore delle fustelle che dei promemoria cartacei sui quali sono apposte le fustelle. In particolare, a partire dal 25 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020 la farmacia ha due possibilità (mutualmente esclusive):

- dispensare farmaci stampando il fac-simile del promemoria e applicando, contestualmente sullo stesso, le fustelle dei farmaci consegnati;
- utilizzare il *"raccoltore delle fustelle"* (dal 25 marzo); i fogli di detto raccogliore (che sostituiscono la stampa del promemoria) dovranno quindi essere consegnate alla ASL congiuntamente insieme alla DCR.

A decorrere dal mese di aprile 2020 si utilizzerà esclusivamente il raccogliore delle fustelle.

Resta inteso che per la contabilizzazione delle ricette fanno fede esclusivamente le informazioni di erogazione dei farmaci trasmesse telematicamente al SAR e da questo al SAC. In prospettiva il raccogliore potrà essere superato anche sulla base di eventuali ulteriori disposizioni nazionali in materia di gestione delle fustelle.

Si precisa, altresì, che con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni per la gestione delle ricette specialistiche dematerializzate, nonché per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 della suddetta ordinanza, per le quali sono in corso gli adeguamenti sulla base delle specifiche pervenute in giornata dal Sistema TS.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

Alle Associazioni rappresentative delle farmacie di comunità si comunica altresì che saranno a breve convocate in videoconferenza per discutere della applicazione del comma 2 dell'art.2 della Ordinanza in parola.

Si chiede alle Aziende Sanitarie Locali di assicurare la massima diffusione alle strutture aziendali interessate. Alle Aziende Ospedaliere Universitarie ed agli IRCCS pubblici la presente è inviata per opportuna informazione dei medici specialisti prescrittori che ai sensi del RR n. 17/2017 possono prescrivere anche farmaci in classe A su ricetta dematerializzata, sebbene tali prescrizioni avvengano di norma a seguito di vista specialistica ed è pertanto in tali casi possibile consegnare ancora il promemoria cartaceo all'assistito sottoposto a visita.

Si chiede alla società Exprivia S.p.A. di pubblicare la presente nel portale interno del sistema Edotto ed alla società InnovaPuglia nel portale del SIST al fine di assicurare la massima diffusione tra medici e farmacisti.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Sezione
(Vito Bavaro)



Il Direttore del Dipartimento
(Vito Montanaro)